COMUNE DI ARCISATE

ALL B)
DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE
N. 7 DEL 18.03.2021

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE DELL'ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

Testo coordinato
con modifiche approvate con deliberazione Consiglio Comunale
n. 7 del 18 marzo 2021

Art. 1
Oggetto

1. Le norme del presente regolamento costituiscono la disciplina generale dell'accertamento e della riscossione di tutte le entrate comunali, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti pubblici, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

2. Il presente Regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, nel rispetto delle norme vigenti e loro successive modificazioni e integrazioni, nonché del regolamento comunale di contabilità.

3. La disciplina regolamentare ha lo scopo di:
- ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini;
- ottimizzare l'attività amministrativa del Comune in ottemperanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
- semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento;
- individuare le competenze e le responsabilità in ordine alla gestione delle entrate, in osservanza alle disposizioni contenute nello statuto del Comune e nel regolamento di contabilità;
- potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva dell'Ente Locale;
- attuare una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione dell'entrata.

4. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

TITOLO I
ENTRATE COMUNALI

Art. 2
Individuazione

1. Costituiscono entrate comunali disciplinate in via generale dal presente Regolamento i tributi comunali, le entrate patrimoniali ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza dei comuni, le entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e le altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art. 3
Regolamenti specifici

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune può adottare, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito Regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto.

2. Il presente Regolamento ed i regolamenti che disciplinano le singole entrate tributarie, sono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla normativa statale. Nei casi e per le entrate a tal fine indicati dalla normativa statale i relativi regolamenti acquistano efficacia per l'anno di riferimento se pubblicati nel termine prescritto. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, trovano applicazione i regolamenti e le delibere adottati per l'anno precedente.

3. Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al comma 1 e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 4
Determinazione canoni, prezzi, tariffe

1. La determinazione dei canoni, delle tariffe dei servizi e delle concessioni sui beni demaniali compete alla Giunta Comunale, nel rispetto dei limiti minimi e massimi eventualmente stabiliti dalla legge.

2. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera dall'Organo previsto dalla normativa di riferimento entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.

3. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.

4. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità ai parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata la copertura dei costi del Servizio nella percentuale prestabilita.

5. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui ai precedenti commi non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo sono prorogati i canoni, i prezzi e le tariffe in vigore.

Art. 5
Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singola entrata o, in mancanza di questi ultimi, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote, dei prezzi e delle tariffe di cui al precedente articolo 4.

2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, queste ultime sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o con specifica deliberazione consiliare, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo immediato.

3. (abrogato con delib. C.C. 15/2012)

Art. 6
Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del Dlgs 15/12/1997 n. 446:
a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali ai sensi degli articoli 24,25,26,28 della legge 8 giugno 1990 n. 142;
b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3 lettera c, della legge 8 giugno 1990 n. 142;
c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 22 comma 3 lettera e, della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del Dlgs 15/12/1997 n. 446;
d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del Dlgs 15/12/1997, n. 446.

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

3. L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato nelle more stabilite dalle normative vigenti all'atto del rinnovo.

4. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

TITOLO II
GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 7
Soggetti responsabili delle entrate

1. La responsabilità della gestione delle entrate è attribuita ai funzionari responsabili dei servizi generatori delle singole risorse di entrata.

2. I funzionari responsabili dei servizi provvedono ad accertare l'entrata come previsto dall'art. 179 c. 1 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 garanti della legittimità del titolo giuridico. Trasmettono al servizio preposto alla gestione dell'entrata copia della determina di accertamento in base alla quale si dovrà procedere all'iscrizione contabile dell'accertamento come previsto dall'art. 179 c. 3 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, entro i dieci giorni successivi all'accertamento medesimo.

3. Il funzionario responsabile del servizio di gestione dell'entrata, secondo il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, provvede a porre in atto le procedure di riscossione ed eventualmente le procedure esecutive, nel caso di riscossione coattiva, nei confronti dei debitori del Comune.

4. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, come previsto dall'art. 52, comma 5, lett. b del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, il funzionario responsabile del servizio di cui al primo comma del presente articolo vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

Art. 8
Modalità di pagamento

1. In via generale ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 52 del D.lgs. 15/12/1997 n. 466, ferme restando le eventuali diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria;
c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
d) con utilizzo della piattaforma nodo dei pagamenti *– cd. "PagoPA" –* come da documento "Linee Guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi", *versione 1.2 di febbraio 2018 (G.U. n. 152 del 3 luglio 2018).*

2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

3. Il pagamento nelle modalità previste dal precedente comma 1 lettera d) non è effettuabile quando il versamento sia il presupposto per la concessione o autorizzazione di un atto o per la stipula di un contratto. (comma aggiunto con delib. C.C. 72/1999)

Art. 8 bis
Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabilite dalla legge o dal rispettivo regolamento.

2. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti , anche sanzionatori.

3. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

Art. 8 ter
Compensazione tra debiti e crediti

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti purché non sia intervenuta decadenza al diritto al rimborso.

2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi;

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze compensate per anno d'imposta.

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.

4. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

5. Con le medesime modalità e nell'ambito del medesimo tributo è previsto l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.

Art. 9
Attività di riscontro

1. Il funzionario responsabile del servizio di gestione dell'entrata gestito direttamente dall'Ente provvede all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti. Rimane in capo al responsabile del servizio di cui all'articolo 7 comma 1 la verifica sostanziale delle dichiarazioni, delle comunicazioni e di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti,

nonché i rapporti con i contribuenti nell'insorgenza di eventuale contenzioso avverso il titolo giuridico dell'entrata o avverso l'eventuale atto di contestazione.

2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.

3. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

4. Il funzionario quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle more a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.

5. Qualora venga proposto contenzioso avverso un atto emanato dal responsabile del servizio di cui all'art. 7 c. 1, il funzionario del servizio gestione entrata trasmetterà tutta la documentazione allo stesso per la stesura delle controdeduzioni.

6. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto, sentito il parere del funzionario del servizio di gestione entrata, che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

7. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446. Con provvedimento del Funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi / entrata, possono essere altresì conferiti, i poteri di accertamento e contestazione immediata a dipendenti non designati quali funzionari del tributo.

8. La Giunta comunale, su proposta motivata del funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

9. [abrogato]

10. Il contribuente ha facoltà di procedere, *nel termine ad esso assegnato*, all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari ed alla regolarizzazione di errori formali.

11. Gli interessi da applicare, per gli importi dovuti a seguito di accertamento o liquidazione , sono da commisurarsi in base al tasso vigente in ciascun anno degli interessi legali, anche con effetto retroattivo.

Art. 9 bis

Destinazione di una quota del gettito derivante dall'accertamento IMU e TARI al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate/tributi ed all'incentivazione dei dipendenti

1. Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario e per incentivare l'attività di recupero dell'evasione, la Giunta Comunale con proprio Regolamento, approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, può destinare quota parte del maggior gettito relativo all'IMU e TARI, nella misura massima del 5%, relativo all'anno precedente, oltre che per il potenziamento delle risorse strumentali dei corrispondenti uffici delle entrate, anche quale compenso incentivante a tutto il personale addetto in misure differenziate, in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione.

Art. 10

Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58

1. Nell'ambito del presente articolo, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune.

2. Il presente Regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.

3. Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con l'ufficio tributi del Comune per dare attuazione al presente Regolamento.

4. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

Art. 10 bis

Definizione di irregolarità tributaria

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si ritiene che possa esservi irregolarità tributaria allorquando, il soggetto istante abbia un debito, risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente articolo 10 a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, di emissione di avviso di accertamento - non sospeso amministrativamente o giudizialmente - o di avvio della riscossione coattiva superiore all'importo di € 2.000,00.

Art. 10 ter

Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente

1. Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi e la relativa permanenza in esercizio.

2. Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, e dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, l'ufficio competente notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione.

3. Decorso infruttuosamente tale termine, nei 15 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale.

4. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.

5. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito o fornendo specifica fideiussione bancaria o assicurativa con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione.

6. In caso di rateazione delle somme dovute, anche il solo mancato pagamento di una rata fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente Regolamento.

Art. 11
Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari indicati nei regolamenti specifici, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto d'imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.

2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 9 risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per la esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento

3. L’atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale, del messo speciale**,** di raccomandata postale con avviso di ricevimento *o, in alternativa, tramite la posta elettronica certificata (PEC)*.

4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra il Comune e tale soggetto.

5. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell’ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell’atto, a mani del medesimo, da parte del responsabile dell’ufficio predetto, il quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore. (comma aggiunto con delib. C.C. 11/2001)

6. Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.

Art. 12
Omissione e ritardo dei pagamenti

1. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di somme ~~*non aventi natura tributaria*~~, è effettuata con atto scritto, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli interessi, delle eventuali sanzioni, nonché l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento.

2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione *a mezzo del messo comunale, del messo speciale**,** di raccomandata postale con avviso di ricevimento o, in alternativa, tramite la posta elettronica certificata (PEC)*.

3. Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.

Art. 13
Dilazioni di pagamento

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
- *per debiti inferiori a € 2.000,00: durata massima di 18 (diciotto) mesi;*
- *per debiti superiori a € 2.000,00 e inferiori a € 6.000,01: durata massima di 30 (trenta) mesi;*
- *per debiti superiori a € 6.000,01: durata minima di 36 (trentasei) mesi e durata massima di 48 (quarantotto) mesi;*
- la rateizzazione non viene comunque concessa per importi inferiori ad € 500,00;
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;

- decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale.

Le condizioni ed i limiti di cui sopra potranno essere derogati con apposito provvedimento della Giunta Comunale su indicazione dei Funzionari responsabili, per comprovati casi di disagio sociale.

Nel caso di rateizzazioni per importi superiori ad € 15.000,00, la stessa verrà concessa dietro presentazione di polizza fideiussoria pari all'importo del debito rateizzato comprensivo degli interessi legali ed oneri aggiuntivi. La fideiussione deve contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e deve essere attivabile a semplice richiesta del Comune di Arcisate, anche in caso di contestazioni da parte del debitore garantito.

2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune.

5. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento e di dichiarazione delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali , o qualora i termini per la deliberazione delle tariffe siano per legge posticipati rispetto al termine di pagamento del tributi.

Art. 14
Sanzioni

1. I criteri per l'applicazione delle sanzioni relative ad entrate tributarie, come previste dai D.lgs 471/472/473 del 23/12/97, sono disciplinate dall'apposito regolamento.

2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie, qualora non siano già previste dalle specifiche normative, possono essere individuate nei regolamenti specifici di ogni singola entrata. Spetta al responsabile del servizio di gestione dell'entrata irrogare le sanzioni per omesso o ritardato pagamento ed ai responsabili dei servizi cui all'articolo 7 c. l eventuali sanzioni alle infrazioni di tipo sostanziale.

Art. 15
Tutela Giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D.lgs 31 dicembre 1992 n. 546, il funzionario responsabile del Comune o il concessionario è abilitato alla rappresentanza dell'Ente ed a stare in giudizio. L'eventuale assistenza di un professionista abilitato sarà decisa dalla Giunta Comunale in base alla difficoltà del caso ed al valore della lite.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune od il concessionario debbono farsi assistere da un professionista abilitato.

TITOLO III
RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 16
Forme di riscossione

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.d. 14/4/1910 n. 639 o con le procedure previste con D.p.r. 29/9/1973 n. 602 e successive modificazioni.

2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

3. *E' attribuita al funzionario responsabile o ad altro soggetto abilitato la firma di ogni atto idoneo a perseguire la riscossione coattiva delle entrate.* Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al Dpr 29/9/1973 n. 602 e successive modificazioni, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile del servizio di gestione dell'entrata. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli servizi che hanno emesso i documenti comprovanti il titolo per la riscossione.

4. L'Amministrazione Comunale potrà attivare apposite convenzioni con Agenzia delle Entrate – Riscossione per la riscossione coattiva di tutte o parte delle proprie entrate tributarie o patrimoniali così come previsto dal comma 3 del art. 1 del D.L. n. 193/2016, come modificato *dall'art. 16-ter del D.L. 23/10/2018 n. 119, convertito con legge 17/12/2018 n. 136.*

Art. 17
Procedure

1. In generale, le procedure di riscossione coattiva sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di

contestazione di cui al precedente art. 12. Tuttavia, le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza sono iniziate lo stesso giorno della notifica dell'atto di contestazione.

2. Qualora la riscossione coattiva delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.d. 14/4/1910 n. 639 il funzionario responsabile potrà attivare le procedure previste dagli art. 17a e 17b del presente Regolamento.

Art. 17a

Procedura di fermo amministrativo dei beni mobili registrati

1. Ai sensi dell'art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in caso di mancato pagamento entro il termine fissato nell'ingiunzione di cui all'articolo precedente, il responsabile, dopo aver verificato l'esistenza di beni mobili registrati in capo al debitore, emette un preavviso di fermo mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, nel quale si intima di pagare l'importo dell'ingiunzione maggiorato delle spese e degli interessi calcolati fino alla data di emissione del suddetto preavviso, entro il termine di 30 (trenta) giorni, avvisando il debitore delle sanzioni previste in caso di circolazione del bene soggetto a fermo, ai sensi dell'art. 214 comma 8 del codice della strada.

2. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, il responsabile procede all'iscrizione presso l'ufficio competente del fermo dandone comunicazione al debitore tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, ponendo a carico del debitore le spese necessarie all'iscrizione e alla successiva cancellazione ed ogni altro onere accessorio richiesto dall'operazione.

3. La procedura qui esposta è percorribile per debiti superiori ad € 300,00, importo che si intende complessivo delle somme a qualunque titolo dovute al Comune dal debitore, e ovviamente solo se il debitore è titolare di beni mobili registrati. Se ritenuto opportuno, per importi che non raggiungono il suddetto limite, il responsabile può comunque emettere solo il preavviso di fermo.

Art. 17b

Ipoteca

1. Ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in presenza di beni immobili e per crediti superiori a € 8.000 (ottomila) è facoltà del Responsabile del servizio su indicazione dell'Amministrazione comunale, emettere, decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento, un preavviso di iscrizione di ipoteca mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, nel quale si intima di pagare l'importo dell'ingiunzione maggiorato delle spese e degli interessi calcolati fino alla data di emissione del suddetto preavviso, entro il termine di 30 (trenta) giorni.

2. Decorso il termine di cui al comma precedente è possibile procedere all'iscrizione dell'ipoteca per un importo pari al doppio delle somme complessivamente dovute, secondo la procedura prevista per legge.

Art. 18
Esonero dalle procedure

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta sia inferiore all'importo di € 16,53, in considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione dell'entrata nonché degli oneri di riscossione, nei modi e nelle modalità previste dal Dpr 129/1999. Per le medesime motivazioni non si procede al rimborso di somme non dovute complessivamente inferiori all'importo di € 16,53 annue.

2. Il funzionario responsabile ne fa attergazione specifica agli atti.

3. Il comma 1 non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare, compresi interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

Art 19
Autotutela

1. Il Comune, con provvedimento del funzionario responsabile del servizio che ha predisposto il titolo comprovante il diritto alla riscossione indicato nell'art. 7 comma 1 del presente Regolamento, può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. Il funzionario procede all'annullamento dell'atto nei casi di palese illegittimità dell'atto ed in particolare nelle ipotesi di:
a) errore di persona o di soggetto passivo;
b) evidente errore logico;
c) errore sul presupposto del tributo;
d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

3. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
b) valore della lite;
c) costo della difesa.

4. L'esercizio dell'autotutela può avvenire :
a) autonomamente da parte del funzionario responsabile;
b) su istanza del contribuente;

c) a seguito di deduzioni difensive ai sensi dell'art. 16 comma 6 del Dlgs 472/97.

Art. 20
Rimborsi

1. Il funzionario responsabile del servizio che ha predisposto il titolo comprovante il diritto alla riscossione indicato nell'art. 7 comma 1 del presente Regolamento, verifica e controlla le domande di rimborso pervenute. In caso di accoglimento trasmette la documentazione al funzionario del servizio di gestione dell'entrata, per l'effettiva erogazione del rimborso. Nei medesimi modi trasmette al funzionario del servizio di gestione dell'entrata ed al contribuente nei modi previsti all'art. 11 comma 3, la documentazione comprovante il rigetto dell'istanza avverso il quale il contribuente potrà fare eventuale opposizione nei modi previste per legge.

Art. 21
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento diviene esecutivo dopo la pubblicazione della deliberazione di approvazione all'albo pretorio per 15 giorni successivi.

2. Copia del Regolamento è nel frattempo consegnata a cura della segreteria comunale a tutti i responsabili dei servizi, al collegio dei revisori ed al tesoriere comunale.

****